

# STATUTO ANPAN

## TITOLO I

### **Denominazione - Sede – Durata – Scopi**

#### Art. 1

L'Associazione Nazionale Personale Aero Navigante (ANPAN) già Associazione Pensionati al Fondo Volo (APAFV), con sede in Roma, è apartitica, e non ha scopi di lucro.  
La sua durata è a tempo indeterminato.

#### Art. 2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) riunire tutti i naviganti dell'Aviazione Commerciale italiana non più in servizio e i loro superstiti;
- b) tutelare gli interessi e difendere i diritti morali e materiali degli iscritti;
- c) affiancare le Associazioni di Categoria aventi gli stessi interessi;
- d) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa tendente all'accrescimento dell'Associazione e alla soluzione di problemi di comune interesse.

Detti scopi potranno essere realizzati ad esempio con:

- 1) il costante monitoraggio sulla situazione del Fondo Volo e delle altre forme di previdenza, anche complementari, per aeronaviganti;
- 2) l'attenzione sulla sicurezza del trasporto aereo intervenendo presso autorità ed enti e partecipando a conferenze, incontri, gruppi di studio;
- 3) il mantenere gli Associati informati circa l'attività dell'Associazione;
- 4) il curare l'assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
- 5) il promuovere le iniziative atte a procurare la fornitura di servizi e quant'altro a vantaggio degli Associati.

## TITOLO II

### **Appartenenza all'Associazione – Diritti e doveri sociali**

#### Art. 3

Possono chiedere di essere associati: piloti, tecnici di volo ed assistenti di volo dell'A. C. italiana non più in servizio.

Sono considerati Associati anche i superstiti senza il diritto di rivestire cariche sociali.

L'iscrizione consegue all'accettazione dell'apposita richiesta da parte del Consiglio e al versamento della quota associativa.

L'iscrizione si intende per l'anno solare in corso e tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 novembre.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso di perdita della qualità di iscritto per delibera del Consiglio, la decorrenza è immediata.

Nel caso di domanda di riammissione la decisione sull'accoglimento spetta al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio può prescegliere persone esterne all'Associazione che abbiano acquisito meriti particolari verso l'Associazione e conferire loro la qualifica di Socio Onorario.

#### Art. 4

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo alla osservanza del presente Statuto e di ogni deliberazione che in base allo Statuto venga adottata dai competenti Organi Associativi.

Gli iscritti sono tenuti ad informare l'Associazione delle eventuali controversie insorte tra essi, il Fondo Volo e altre forme di previdenza anche complementari, per aeronaviganti.

Gli iscritti sono tenuti ad informare la segreteria delle variazioni di domicilio e/o recapito telefonico.

#### Art. 5

La perdita di qualifica di Socio può avvenire:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione motivata da parte del Consiglio;

c) per mancato pagamento dei contributi associativi.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica.

### TITOLO III

#### **Organi dell'Associazione**

##### Art. 6

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali, che devono essere ricoperte da Soci in regola con il pagamento della quota associativa, sono onorarie.

Per i componenti il Consiglio, i Revisori dei Conti e i Probiviri, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, può essere effettuato un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni relative.

#### **Assemblea**

##### Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con i pagamenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio, comunque, non potrà essere portatore di più di sei deleghe.

L'Assemblea:

- a) determina l'indirizzo dell'Associazione;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) approva la misura del contributo associativo eventualmente differenziato per le varie tipologie di iscritti;
- d) propone la rosa di candidati per l'elezione del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il primo quadrimestre, per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere b), c) e d).

In via straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 degli Associati.

L'avviso di convocazione è inviato a ciascun iscritto con lettera semplice, posta elettronica o con il notiziario associativo, almeno trenta giorni prima all'indirizzo che risulta dai libri sociali.

L'avviso deve segnalare gli argomenti all'Ordine del giorno ed inoltre luogo, data e ora in prima e in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

#### **Consiglio**

##### Art. 8

Il Consiglio è composto da nove membri eletti tra gli Associati, con le modalità di cui all'art. 17.

I Consiglieri durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio:

- a) attua le delibere dell'Assemblea;
- b) promuove e attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone agli Associati, tramite Referendum, eventuali modifiche allo Statuto;
- d) può indire il Referendum fra gli Associati con le modalità di cui all'art. 15;
- e) predispone a mezzo del Tesoriere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Propone altresì il contributo associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- f) elegge tra i propri membri, con scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente;
  - g) nomina tra i propri membri il Tesoriere e il Segretario. Quest'ultimo può anche essere un esterno al Consiglio stesso, nel qual caso non avrà diritto di voto;
  - h) designa rappresentanti o delegati, all'occorrenza richiesti, per contatti o presenze nei rapporti con l'esterno all'Associazione. In particolare nell'assicurare i collegamenti con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria aventi incarichi inerenti ai problemi previdenziali;
  - i) per attuare le iniziative di cui all'art. 2 del presente statuto può nominare, fra i Soci, gruppi di lavoro o commissioni a carattere permanente o temporanee e rinnovabili;
  - l) elabora i regolamenti interni dell'Associazione;
  - m) autorizza le spese motivatamente proposte previa verificata disponibilità di bilancio da parte del Tesoriere;
  - n) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l'Assemblea ordinaria o straordinaria più prossima.
  - o) delibera sulle richieste di iscrizione all'Associazione;
  - p) delibera in materia disciplinare sentito l'apposito parere del Collegio dei Probiviri.
- Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno ogni trimestre o qualora se ne presenti la necessità.

La richiesta di convocazione può anche essere fatta da almeno i 2/3 dei Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La sostituzione di un Consigliere non più disponibile avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle ultime votazioni.

La permanenza del sostituto durerà fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Per garantire un adeguato grado di rappresentatività di ogni Consigliere, qualora più della metà dei componenti il Consiglio si sia dimessa, anche non contemporaneamente, si dovrà procedere a nuove elezioni di tutti i componenti l'Organo stesso. In tal caso, il nuovo mandato durerà fino alla scadenza del mandato dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

## **Presidente**

### Art. 9

Il Presidente dura in carica per un periodo massimo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di cui dirige e coordina tutta l'attività affinché si svolga secondo lo Statuto e le delibere del Consiglio.

Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea.

Prende le iniziative idonee ad illustrare e a far conoscere gli scopi, l'attività e i programmi dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di Assemblea, in assenza anche del Vice Presidente, presiederà, dei presenti, l'iscritto con maggiore anzianità associativa.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio e col voto favorevole di due terzi nei casi di:

- a) mancata esecuzione delle delibere del Consiglio;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

## **Segretario**

### Art. 10

Il Segretario dura in carica per un periodo massimo di tre anni e può essere rinominato.

Il Segretario esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente nella esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli Organi deliberanti.

Organizza e dirige l'attività di ufficio, dispone l'agenda dei lavori e cura la compilazione dei verbali.

Può essere affiancato nelle sue funzioni da altro Consigliere o Associato su designazione del Presidente.

## **Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio dei Probiviri**

### Art. 11

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti – tre effettivi e due supplenti - sono eletti, fra i Soci, secondo le modalità dell'art. 17 col compito di sorvegliare la gestione amministrativa

dell'Associazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.

I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo annuale e controfirmarlo prima della sua presentazione in Assemblea.

Il Collegio si riunisce entro quindici giorni dalla elezione dei suoi membri per procedere alla nomina del suo Presidente.

I Revisori dei Conti possono assistere, anche a livello individuale, alle riunioni del Consiglio ed intervenire con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili.

La sostituzione di un Revisore dei Conti non più disponibile avverrà con il Socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre, per garantire un adeguato grado di rappresentatività dell'Organo, qualora più della metà dei componenti del Collegio si sia dimessa, anche non contemporaneamente, si dovrà procedere a nuove elezioni di tutti i componenti l'Organo stesso. In tal caso, il nuovo mandato durerà fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

#### Art. 12

### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti fra gli Associati. Ne fanno parte i tre eletti che risultano più votati: uno per ciascuna categoria. Esso ha il compito di esaminare le controversie in materia disciplinare associativa a seguito di rimessa da parte del Consiglio e di svolgere opera di conciliazione tra Associati e tra Associati e Associazione. Nei casi di accertate responsabilità pregiudizievoli per l'Associazione, il Collegio comunica il proprio parere al Consiglio dell'Associazione proponendo le sanzioni ritenute più idonee. Il Collegio esamina e delibera anche in merito ai ricorsi a seguito di espulsione decretata dal Consiglio.

Il Collegio si riunisce entro quindici giorni dalla elezione dei suoi membri per procedere alla nomina del suo Presidente.

I Proviviri possono assistere, anche a livello individuale, alle riunioni del Consiglio ed intervenire con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

I Proviviri durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili.

La sostituzione di un Proviviro non più disponibile avverrà con il Socio non eletto della stessa categoria o, in mancanza di candidati, con il Socio di altra categoria che ha ottenuto il maggior numero di voti. In tal caso il nuovo mandato durerà fino alla fine del mandato del Collegio.

## TITOLO IV

### **Patrimonio sociale – Contributo associativo**

#### Art. 13

Il Patrimonio sociale è formato:

- a) da tutti i beni, i valori, gli acquisti, i lasciti o donazioni a favore dell'Associazione;
- b) dall'eccedenza delle entrate per contributi di associazione, sulle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non sia destinata ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Il patrimonio sociale non può essere destinato a fonti di lucro.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'entità del contributo associativo è stabilita dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

È stabilita la intrasmissibilità della quota associativa – salvo per mortis causa – ed esclusa la sua rivalutabilità.

### **Tesoriere**

#### Art. 14

Il Tesoriere è responsabile solidalmente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle delibere del Consiglio. D'accordo con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi d'incasso e quelli di pagamento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione, la contabilità, predispone il bilancio preventivo, presenta quello consuntivo annuale all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere è tenuto a riferire tempestivamente al Consiglio sulle questioni che rivestono particolare importanza sotto il profilo economico e finanziario.

## TITOLO V

### **Referendum**

#### Art. 15

Per lo svolgimento del Referendum, di cui all'art. 8 lettera c) e d), valgono, in quanto applicabili, le norme per le votazioni del Consiglio come all'art. 17.

All'interno della scheda e all'esterno della busta sarà messa la data prevista dello scrutinio e la dicitura "Referendum".

Si ha l'approvazione con la maggioranza delle risposte pervenute.

## TITOLO VI

### **Scioglimento dell'Associazione**

#### Art. 16

Lo scioglimento deve essere chiesto da almeno i 2/3 degli iscritti.

La delibera di scioglimento deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio che dovrà altresì deliberare di devolvere il patrimonio dell'Associazione all'ONFA – Opera Nazionale Figli di Aviatori – o ad altro ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII

### **Elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti e dei Probiviri**

#### Art. 17

#### **Votazione per il Consiglio, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri**

La votazione per l'elezione dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si svolge come segue.

Dopo che l'Assemblea ha indicato la rosa dei candidati e il Segretario verificata la disponibilità dei Soci indicati dalla stessa verranno predisposte le schede con un numero, per quanto possibile, non inferiore al doppio dei posti disponibili di ciascun Organo. Se il numero risultante non è sufficiente, il Consiglio potrà integrarlo con nominativi pervenuti direttamente in sede. Accanto a ciascun nominativo elencato in ordine alfabetico, apparirà, tra parentesi, l'indicazione della categoria di appartenenza (A/V, Pil, T/V).

Il plico contenente la scheda deve essere inviato a tutti gli aventi diritto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Nel plico, oltre alla scheda, vi sarà una busta già affrancata con l'indirizzo dell'Associazione e il numero di iscrizione per la restituzione della scheda.

Sulla scheda sarà posta la dicitura "Elezioni per il Consiglio" e/o per il "Collegio dei Revisori dei Conti" e/o per il "Collegio dei Probiviri".

Il numero dei voti espressi dovrà essere limitato al numero dei posti disponibili per ciascun Organo.

#### Art. 18

#### **Elezioni per il Consiglio, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri**

Le schede delle votazioni, al loro arrivo in sede, saranno man mano registrate con ora e data di ricezione.

Il giorno dello scrutinio un componente del Collegio dei Probiviri assumerà le funzioni di Presidente del seggio; alle operazioni di spoglio delle schede parteciperanno il Segretario dell'Associazione e altri componenti del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di scrutatori.

Il Presidente del seggio, coadiuvato dal Segretario e dagli altri scrutatori, procederà inizialmente alla

separazione delle schede dalle buste che le racchiudevano per la spedizione e, successivamente, all'apertura delle schede pervenute ed all'annotazione dei voti assegnati a ciascun candidato. Al termine dello spoglio il Presidente del seggio darà lettura dei risultati. Di tutto sarà steso verbale.